



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RONCADE**

Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado - Comuni di Roncade e Monastier  
Via Vivaldi, 30 – 31056 RONCADE (TV) – Tel. 0422/707046  
C.M. TVIC875005 – Ambito Territoriale n. 15 Treviso Sud – C. F. 80025950264  
Peo: [tvic875005@istruzione.it](mailto:tvic875005@istruzione.it) – Pec: [tvic875005@pec.istruzione.it](mailto:tvic875005@pec.istruzione.it) – sito web: [www.icroncade.edu.it](http://www.icroncade.edu.it)

**Circolare n.577**

**Roncade, 17/08/2021**

**A tutti i docenti  
Al Personale ATA  
SITO Web  
Istituto Comprensivo di Roncade**

**Oggetto: Gestione “SOGGETTI FRAGILI” ex art.26 comma 2 e 2 bis L.27/2020 ed ex art. 83 L.77/2020.**

Con la presente si trasmettono le disposizioni per la gestione dei soggetti fragili ex art. 26 comma 2 e 2 bis L. 27/20 ed ex art. 83 L. 77/2020 - Decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

- 1) **All'art. 6** è indicata la proroga delle condizioni di cui all'allegato A alla data **del 31 Dicembre 2021**. In particolare al punto 15 dello stesso Allegato, si proroga specificamente l'art. 83 della Legge 77/20 – Sorveglianza Sanitaria Eccezionale- alla data sopra riportata.

**Dall'articolo si evince che:**

- **Personale scolastico che hanno già richiesto e ottenuto/non ottenuto la certificazione di fragilità.**  
Gli utenti che hanno già chiesto e ottenuto/non ottenuto il certificato attestante il possesso dei requisiti per la tutela, NON dovranno inoltrare una nuova domanda perché il possesso dei requisiti sanitari e certificativi è stato già valutato nel merito (presupposto: condizioni invariate).  
Se le condizioni del lavoratore sono invariate, le certificazioni di fragilità/non fragilità seguono **automaticamente** le proroghe che il legislatore stabilisce ovvero 31/10 (vedi dopo) per le condizioni di cui all'art. 26 (immunodepressione-esiti di patologie oncologiche-terapia salvavita – certificazioni con art. 3 comma 3 L.104/1992) e 31/12/2021 per le condizioni di cui all'art. 83 L.77/20.
- **Personale scolastico, già in possesso di pregressa certificazione di fragilità, che manifestino la volontà di rientrare al lavoro in presenza.**  
Il datore di lavoro avrà cura di contattare il medico competente a seguito di invio di comunicazione da parte del dipendente esclusivamente a mezzo mail ed esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica [TVIC875005@istruzione.it](mailto:TVIC875005@istruzione.it) (contatti con modalità alternative a quelle appena descritte e/o a mail diverse da quella indicata non saranno prese in considerazione). In ordine alle circostanze concrete (fattispecie di fragilità, relativo grado di rischio, stato vaccinale) verrà effettuata una valutazione volta all'adozione, ove possibile, di soluzioni idonee alla eventuale riammissione parziale e/o totale del dipendente, in piena sicurezza. Le richieste potranno pervenire **entro il 31/08/2021**.

**I [1] condizioni di immunodepressione 2) terapie salvavita 3) esiti di patologie oncologiche 4) Certificazioni di cui all'Art. 3 comma 3 Legge 104/92 (condizione di gravità)].**

- ***Personale scolastico che richieda una valutazione di “fragilità” ai sensi dell’art 83 L.77/20 per la prima volta.***

Il datore di lavoro avrà cura di contattare il medico competente a seguito di comunicazione da parte del dipendente **a mezzo mail ed esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica [TVIC875005@istruzione.it](mailto:TVIC875005@istruzione.it)** (contatti con modalità alternative a quelle appena descritto e/o a mail diverse da quella indicata non saranno prese in considerazione). A seguito della ricezione della documentazione, il Medico Competente comunicherà l’esito della valutazione al Datore di Lavoro.

**Le richieste dovranno pervenire entro il 31/08/2021.**

- 2) All’Art. 9 è indicata, invece, la proroga delle ***misure emergenziali in materia di disabilità*** attraverso la seguente modifica dell’art. ***26 comma 2 bis Decreto Legge n.18/2020*** (come convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020).

Per effetto del suddetto aggiornamento il comma 2 bis è modificato come segue:

***-Comma 2-bis. “A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.***

***-Resta immutato il comma 2 dell’art. 26 comma 2 del Decreto Legge n.18/2020 come convertito dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e quindi cessa per i lavoratori fragili l’applicazione del beneficio previdenziale connesso all’assenza dal servizio.***

***-Ne deriva che dal 1 luglio 2021 i lavoratori fragili di cui al comma 2 non potranno più usufruire dell’assenza retribuita ma, dal 1 luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, potranno continuare laddove possibile, a prestare il proprio servizio in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, o frequentando corsi di formazione professionale da remoto.***

### **Certificazioni redatte da medici di base**

L’art. 26 comma 2 chiarisce che i medici dell’assistenza primaria (ovvero i Medici di base) possono dichiarare un soggetto fragile per le condizioni descritte dallo stesso articolo ovvero:

- 1) ***condizioni di immunodepressione;***
- 2) ***terapie salvavita;***
- 3) ***esiti di patologie oncologiche;***
- 4) ***certificazioni di cui all’Art.3 comma3 Legge 104/92.***

Per cui le certificazioni redatte dagli stessi, **qualora descrivano una o più tra le condizioni patologiche soprariportate NON DOVRANNO ESSERE sottoposte al medico competente** perché non necessitano di alcuna ulteriore valutazione. La gestione successiva, in caso di fragilità accertata dal Medico di Medicina generale, dovrà seguire quanto indicato dall’art. 26 comma 2-bis (vedi sopra).

***1 [1) condizioni di immunodepressione 2) terapie salvavita 3) esiti di patologie oncologiche 4) Certificazioni di cui all’Art. 3 comma 3 Legge 104/92 (condizione di gravità)].***

Si precisa inoltre che in caso di soggetti, dichiarati fragili dal medico di medicina generale, **che manifestino la volontà di rientrare in presenza**, la rivalutazione dovrà essere effettuata dallo stesso medico che ne abbia inizialmente certificato la fragilità (sempre ed esclusivamente a riferirsi alle tre condizioni patologiche soprariportate).

La certificazione dei medici di medicina generale riporteranno la seguente dicitura: **“soggetto fragile ai sensi dell’art.26 comma 2 e 2 bis Legge 27/20”.**

**1)condizioni di immunodepressione 2) terapie salvavita 3) esiti di patologie oncologiche 4) Certificazioni di cui all’Art.3 comma 3 Legge 104/92.**

***Di contro, le certificazioni redatte dai medici di base potranno essere presentate al medico competente nella misura in cui descrivano patologie non rientranti in quelle descritte nell’art. 26 comma 2, e che dovranno dunque essere oggetto di valutazione da parte del medico competente ai sensi dell’art. 83 legge 77/20.***

Pertanto, le certificazioni dei medici di medicina generale e/o di eventuali specialisti di varie branca (anche se riportino diciture del tipo “*si definisce soggetto fragile*” o al contrario in caso di certificazione emesse successivamente ad una precedente condizione di fragilità, al fine di rientrare al lavoro in presenza “*la patologia è compatibile con il lavoro in presenza*” **non hanno alcun valore decisionale autonomo** nella scelta della concessione della fragilità e/o del rientro, ma esclusivamente una certificazione descrittiva e di sostegno delle patologie in essere alla figura che il legislatore ha identificato come valutatore definitivo, ovvero il Medico Competente, ai sensi dell’art. 83 L. 77/2020.

***Sono fatte salve le condizioni di cui all’art. 26 L. 27/2020 le cui valutazioni sono in capo ai medici di medicina generale come precedentemente descritto.***

***(condizioni di immunodepressione, terapie salvavita, esiti di patologie oncologiche, certificazioni di cui all’Art. 3 comma 3 Legge 104/92).***

Pertanto, entro il 31/08/2021, il lavoratore se rientra in uno o più condizioni previste dall’art. 26 L. 27/2020 farà pervenire alla scuola tramite email istituzionale, [TVIC875005@istruzione.it](mailto:TVIC875005@istruzione.it), il certificato del medico di medicina generale con la seguente dicitura: **“soggetto fragile ai sensi dell’art.26 comma 2 e 2 bis Legge 27/20”. 1**

***Per le restanti situazioni, da segnalarsi entro il 31/08/2021 tramite il modulo allegato alla presente alla mail istituzionale, il certificato del medico di medicina generale riporterà la seguente dicitura: “soggetto fragile ai sensi dell’art. 83 legge 77/2020”. In tal caso la valutazione sarà eseguita dal medico competente.***

Distinti saluti

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Prof.ssa Anna Maria Vecchio**

*Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art.3 del D.lgs. n.39/1993*